

## COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 27/2015

Estratto del processo verbale della seduta n. 8 del 30 novembre 2015

Oggetto: Definizione della controversia Codermaz / Vodafone  
Omnitel BV

Presiede il Presidente Giovanni Marzini

Sono presenti:

il Vice Presidente Alessandro Tesini

il componente Paolo Santin

Verbalizza Gabriella Di Blas

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

## IL COMITATO

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTO** l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

**VISTA** la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 10 luglio 2009 a Otranto, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

**VISTA** la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

**VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

**VISTA** la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** l'istanza dell'Utente Codermaz presentata in data 29/10/2014 prot. n. 0008535/A dd. 29/10/2014;

**VISTI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### 1. La posizione di Parte Istante

L'Istante, intestatario dell'utenza telefonica: \_\_\_\_\_, ramite formulario GU14 deduceva quanto segue "chiavetta non utilizzata da ottobre-novembre 2013, addebiti non dovuti con contratto

*firmato, richiesta tabulati mai inviata, convenzione aziendale con il Ministero Interni con Vodafone da novembre 2013"; a fronte di quanto indicato, la Stessa chiedeva il rimborso e storno dei seguenti addebiti: 135,86 dd. 31/10/2013, 172,86 dd. 02/01/2014, 216,20 dd. 04/03/2014, 180,43 dd. 05/05/2014.*

## **2. La posizione dell'Operatore**

L'Operatore Vodafone, relativamente al procedimento di definizione de quo, riteneva di non costituirsi.

## **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di proponibilità ed ammissibilità di cui al Regolamento AGCOM.

Nel merito della vertenza, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante vanno rigettate come di seguito meglio precisato.

Riguardo a quanto sopra è opportuno citare, in tema di onere della prova **l'articolo 2697 c.c.** che afferma quanto segue: *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda";*

Ebbene, dalla disanima di quanto agli atti, emerge l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della controversia, per confusa ed incompleta descrizione dei fatti e mancanza di documentazione a supporto di quanto affermato, elementi peraltro essenziali ai fini della risoluzione della vertenza de quo; non sussistendo infatti a fascicolo alcun tracciamento di reclami, segnalazioni o documentazione che possano avvalorare e comprovare quanto dedotto da Parte Istante; da un tanto si deduce come la Medesima abbia disatteso l'onere probatorio prescritto a norma di legge.

Per quanto sopra esposto, le richieste di Parte Istante non possono venire accolte.

Infine, si precisa che le spese di lite si intendono compensate, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007.

Alla luce di quanto sopra, il Co.Re.Com. FVG

## **DELIBERA**

Il rigetto in toto dell'istanza di Codermaz nei confronti della Società Vodafone Omnitel BV;


Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore  
Gabriella DI BLAS



Il Presidente  
Giovanni MARZINI

